



---

Corte III  
C-6542/2019

## **Sentenza del 13 gennaio 2020**

---

Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),  
Vito Valenti, Viktoria Helfenstein,  
cancelliere Luca Rossi.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
rappresentata da Consulenza giuridica andicap,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero UAIE,**  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Rinvio per statuire nuovamente sulle ripetibili di prima istanza  
(sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2019).

**Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:**

con decisione del 3 gennaio 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato, nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nel giugno 2013, il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in favore di A.\_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata nel 1967 (sentenza del TF 9C\_338/2019 del 2 dicembre 2019, consid. A.a, A.b),

con sentenza del 6 maggio 2019 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-785/2018, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.\_\_\_\_\_ e riformato la decisione del 3 gennaio riconoscendo all'interessata il diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2015,

l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 6 maggio 2019 e la conferma della propria decisione del 3 gennaio 2018 (sentenza del TF citata, consid. C.),

con sentenza 9C\_338/2019 del 2 dicembre 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente (pt. 3 del dispositivo della sentenza del TF citata),

in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2019, A.\_\_\_\_\_ risulta integralmente soccombente nella causa C-785/2018 dinanzi al TAF,

nelle cause dinanzi a questo Tribunale al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario),

pertanto nessuna indennità per spese ripetibili è riconosciuta all'insorgente nella causa innanzi al TAF C-785/2018,

peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),

infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF),

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Nella causa C-785/2018 non si assegnano indennità per spese ripetibili.

**2.**

Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per spese ripetibili.

**3.**

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: